

SCHEMA CONVENZIONE DI GESTIONE

**Procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto la
concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento della
marina di Montalto di Castro**

CIG 705901751B CUP J29D1700015004

SCHEMA DI CONVENZIONE

Alle ore _____ (____) del giorno _____ (____) del mese _____ dell'anno _____ (_____)

PRESSO

TRA

il _____, con sede in _____ (____), _____ n.____, codice fiscale (in breve : «c.f.») n. _____, nel seguito sinteticamente definito anche l'«ente concedente», a firma del signor/ra _____, nato/a a _____, il _____, cittadinanza _____, domiciliato/a per la carica presso il suddetto indirizzo, nel suo ruolo di _____ *pro tempore*, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente concedente, come da delibera di _____ n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge,

E

la _____ iscritta all'ufficio del registro imprese al n. _____, per il tramite della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (in breve : «C.C.I.A.A.») di _____, repertorio economico amministrativo (in breve : «R.E.A.») n. _____, quale società dotata di personalità giuridica *ex art. 2331 codice civile* (in breve : «C.C.») e art. 9, L. 475/1968, con sede legale in _____ (____) Via _____, n. _____, c.f. n. _____, p.i. _____, costituitasi con atto _____ in data _____, scadente il 31/12/_____, nel seguito sinteticamente definita anche «*l'impresa affidataria*», in quanto aggiudicatario con gara del servizio, a firma del signor/ra _____, nel suo ruolo di legale rappresentante *pro-tempore*, nato/a a _____, il _____, cittadinanza _____, domiciliato/a per la carica presso il suddetto indirizzo, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'impresa affidataria sopra citata, come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____;

e nel seguito congiuntamente anche definiti come «*le parti*» o, in via disgiunta, rispettivamente come la «*parte*»

PREMESSO CHE

- a. il Comune di Montalto di Castro, per il tramite della Centrale Unica Committenza Etrusca, ha indetto una procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto la concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento della marina di Montalto di Castro;
- b. con determina n. _____ del _____ del RUP la gara è stata aggiudicata al sopra citato soggetto aggiudicatario;
- c. la presente convenzione rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione del servizio nel seguito trattato;
- d. la presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche (non sostanziali) previo accordo tra l'ente concedente e l'impresa affidataria, nel rispetto dei limiti di legge.
- n. la presente convenzione è stato approvato dal Comune di Montalto di Castro in data _____, giusta delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____;
- o. La presente convenzione è stato approvato dall'organo esecutivo dell'impresa affidataria in data _____, giusta delibera di Consiglio di Amministrazione n. ___ del _____;

Ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue,

Art. 1

(Recepimento della premessa)

- 1) Le premesse sono parte integranti ed inscindibili della presente convenzione, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente atto, e si devono intendere come se qui fossero state totalmente trascritte.

Art. 2

(Finalità della convezione)

- 1) La presente convenzione ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l'ente concedente e l'impresa affidataria, circa il servizio affidato a quest'ultima a seguito di procedura di gara, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci, al fine di garantire

l'autonomia gestionale dell'impresa affidataria e consentire il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti al servizio in esame, in favore della cittadinanza servita.

- 2) La presente convenzione rappresenta le linee-guida alle quali l'impresa affidataria dovrà attenersi nell'esecuzione del servizio.

Art. 3

(Durata)

- 1) La
durata della concessione è fissata in mesi 20 (venti) suddivisi in 4 mesi annui nel periodo Maggio - Settembre per 5 (cinque) anni a partire, per il primo anno dalla data di aggiudicazione del servizio e per i successivi anni dal 15 Maggio fino al 15 Settembre (termine della concessione 15 Settembre 2022) di ogni anno.
- 2) L'ente affidante potrà disporre la proroga del presente contratto per un tempo non superiore a mesi 6 (sei) dalla sua scadenza o, comunque, limitatamente al periodo necessario per l'espletamento della procedura competitiva ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.
- 3) Nel caso di cui al comma 2), l'impresa affidataria si impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio sino all'individuazione del nuovo gestore del servizio.

Art. 4

(Oggetto della convenzione)

- 1) La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione parcheggi della marina di Montalto di Castro.
- 2) Il servizio affidato è descritto nel capitolato speciale e relativi allegati.

Art. 5

(Importo della convenzione)

Il canone di concessione a favore del Comune previsto a base di gara è stabilito nella misura minima di €. 31.000,00 (trentunomila/00) annui, con offerta al rialzo e graduato su soglie di incasso così fissate:

- a) fino alla soglia di incasso di € 150.000,00 canone di aggiudicazione;
- b) sulla somma eccedente gli € 150.001,00 e fino a € 200.000,00 euro il gestore verserà all'amministrazione comunale, oltre il canone di aggiudicazione, il 20% dell'incasso compreso fra € 150.001,00 ed € 200.000,00;

c) sulla somma eccedente gli € 200.001,00 euro e fino ad € 250.001,00 il gestore verserà all'amministrazione comunale, oltre il canone di aggiudicazione e il 20% dell'incasso compreso fra € 150.000,001 ed € 200.000,00, il 25% dell'incasso compreso tra € 200.001,00 ed € 250.001,00;

d) sulla somma eccedente gli € 250.001,00 il gestore verserà all'amministrazione comunale, oltre il canone di aggiudicazione, il 20% dell'incasso compreso fra € 150.001,00 ed € 200.001,00, il 25% dell'incasso compreso tra € 200.001,00 ed € 250.001,00 il 30% dell'incasso sull'importo eccedente € 250.001,00.

Il canone dovrà essere corrisposto in n. 03 rate alla scadenza del 15 Giugno-15 Luglio e 15 Agosto di ciascun anno.

Le percentuali degli incassi eccedenti il canone di aggiudicazione dovranno essere versate entro il 30 settembre di ogni anno.

Per il primo anno il gestore è autorizzato a pagare la rata di Giugno congiuntamente a quella di Luglio.

Art. 6

(Tariffe)

- 1) Le tariffe dei parcheggi pubblici di cui all'art. 1, approvate con Delibera di Giunta n. ____ del ____, sono individuate nella tabella B allegata al capitolato e alla presente convenzione.
- 2) L'orario di esercizio è compreso fra le ore 08.00 e le ore 20.00 di tutti i giorni dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno.
- 3) I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, dei parcometri e degli abbonamenti saranno di esclusiva competenza dell'impresa affidataria così come meglio specificato al precedente art. 5.
- 4) L'impresa affidataria potrà organizzare il servizio di vendita dei biglietti, abbonamenti, tickets prepagati in totale autonomia, avendo comunque cura di fornire un servizio il più ramificato possibile.
- 5) I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative inerenti il Codice della Strada, accertate dai dipendenti del gestore saranno di esclusiva spettanza dell'Ete Concedente.

Art. 7

(Subaffidamento del servizio)

- 1) E' consentito il subaffidamento del servizio, previa autorizzazione dell'ente concedente, Resta inteso che le imprese che andranno a svolgere il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione, di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e finanziaria in relazione alla percentuale subaffidata, previsti dal disciplinare di gara, pena la mancata autorizzazione da parte dell'ente concedente.
- 2) L'impresa subaffidataria dovrà comprovare all'ente concedente il possesso dei suindicati requisiti prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.
- 3) L'impresa subaffidataria dovrà altresì rispettare, per la parte del servizio svolta, tutti gli obblighi previsti nel presente contratto, nel capitolato speciale e relativi allegati, a carico dell'impresa affidataria.
- 4) Resta altresì inteso che l'impresa affidataria resta la sola responsabile e garante del rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell'ente concedente con La presente convenzione.

Tutto ciò premesso: 1) l'impresa affidataria deve depositare il contratto di subaffidamento presso l'ente concedente, almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 2) l'impresa subaffidataria ha l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;

- 5) L'Ente concedente non provvederà al pagamento diretto dell'Impresa subaffidataria. L'impresa affidataria, nel rispetto delle norme vigenti, dovrà comprovare l'avvenuto pagamento all'Impresa subaffidataria del corrispettivo dovuto in base al contratto e la regolarità contributiva.
- 6) L'impresa affidataria può dare in locazione, comodato o usufrutto, secondo le norme vigenti, impianti ed automezzi necessari per l'esercizio di tutti o di parte dei servizi sub affidati.
- 7) L'Ente concedente potrà effettuare controlli in ogni momento sull'operato dell'Impresa subaffidataria, al fine di verificare che il servizio da essa erogato rispetti le caratteristiche quantitative e qualitative stabilite contrattualmente tra Ente concedente e impresa affidataria. A tal fine l'Impresa subaffidataria dovrà agevolare l'Ente concedente nelle operazioni di controllo.

- 8) In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in subaffidamento per i quali si determinino tali inadempienze si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del corrispettivo, ferma restando la facoltà dell'ente concedente di applicare le dovute penali e provvedere alla risoluzione del contratto.

Art. 8

(Obblighi generali dell'ente concedente e dell'impresa affidataria)

- 1) L'ente concedente si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte dell'impresa affidataria.
- 2) Nell'ambito del servizio in esame, l'ente concedente è, e resta, l'unico soggetto deputato alle decisioni proprie del titolare dell'esercizio, ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente.
- 3) In particolare, l'ente concedente si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti al servizio oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy* di cui al D. Lgs. 196/2003 e sull'accesso dei dati ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- 4) L'ente concedente si impegna inoltre, per tutta la durata della presente convenzione, a collaborare con l'impresa affidataria, per quanto possibile, per agevolare il miglior espletamento del servizio oggetto del presente contratto ed in genere dei compiti istituzionali di quest'ultimo, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nelle competenze istituzionali dell'impresa affidataria.
- 5) L'impresa affidataria si impegna, così come si impegnerà:
 - a) ad osservare tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e le norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio;
 - b) a svolgere il servizio ad esso affidato con la presente convenzione nel rispetto delle vigenti leggi;
 - c) all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario.

Art. 9

(Obblighi particolari dell'ente concedente)

- 1) L'ente concedente si impegna, in particolare :
 - a) a favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra l'ente concedente e l'impresa affidataria;
 - b) a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso dell'ente concedente (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.); fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o *privacy* di legge;
 - c) a dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo l'impresa affidataria sulle modifiche ai regolamenti dell'ente concedente che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio in esame;
 - d) a fornire al personale dipendente del gestore, incaricato dell'accertamento delle violazioni in materia di sosta, adeguata formazione per lo svolgimento di tale compito, rilasciando specifica abilitazione e fornendo al personale i bollettari dei preavvisi e dei verbali di accertamento;
 - e) a provvedere a tutte le opere di manutenzione straordinaria escluse non ricomprese dalle competenze del gestore di cui all'art.4 del capitolato, con esclusione dei parcometri.

Art. 10

(Obblighi particolari dell'impresa affidataria)

- 1) L'impresa affidataria, pena la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 21, si obbliga:
 - a. ad eseguire il servizio, completamente a suo carico, secondo gli indirizzi e nei tempi dettati dall'Amministrazione Comunale;
 - b. ad organizzare il servizio in oggetto nel rispetto a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane, nonché alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
 - c. all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale, si impegna altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
 - d. a dotarsi di personale in possesso dei requisiti di legge previsti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto ed a garantire l'effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici

previsti per legge. Di conseguenza si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere sollevati gli enti concedenti da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia;

- e. ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sull'assicurazione e la previdenza sociale, sulla sicurezza impianti e salute sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL) e s.m.i. e Testo unico sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- f. alla manutenzione ordinaria di tutte le strutture costituenti i parcheggi ivi compresa la manutenzione delle piante nelle aree in cui insistono i parcheggi;
- g. alla realizzazione e alla manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale secondo gli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale;
- h. alla distribuzione dei biglietti, degli abbonamenti e dei tickets prepagati secondo il modello preventivamente concordato e approvato dall'Amministrazione Comunale;
- i. alla fornitura, posizionamento, manutenzione e controllo periodico dei parcometri omologati ai sensi di legge, i quali dovranno consentire il pagamento anche con carte di debito/credito. Sui parcometri dovrà essere riportata gratuitamente, a cura del gestore, la pubblicità del parco naturalistico-archeologico di Vulci;
- j. alle operazioni di scassetto dei parcometri con proprio personale e su richiesta dell'Amministrazione comunale con affiancamento del personale della Polizia Locale che provvederà a redigere apposito verbale relativo agli incassi;
- k. a rendicontare mensilmente all'Amministrazione comunale gli incassi dei parcheggi. L'Amministrazione Comunale si riserva in qualsiasi momento, ogni più opportuna verifica in merito agli incassi, in contraddittorio con il soggetto gestore;
- l. ad assicurare l'intervento del proprio personale in caso di mal funzionamento dei parcometri entro il tempo massimo di 5 ore dalla segnalazione del guasto;
- m. alla realizzazione della cartellonistica fissa e dépliant informativi indicanti la mappatura dei parcheggi, le informazioni e gli orari per raggiungere i siti archeologici e le maggiori attrattive del territorio. Tutto il materiale dovrà essere preventivamente approvato dall'amministrazione comunale;
- n. a mettere a disposizione dell'utenza dei parcheggi, per il periodo di gestione, un trenino navetta per collegare l'anello l.re Harmine – Via Torre Marina – Via Arba

secondo i giorni e gli orari che saranno preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale .

- o. a comunicare e depositare presso l'Ente copia delle polizze assicurative e delle fidejussioni stipulate;
- p. a predisporre, entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla stipula della presente contratto, la Carta dei servizi da sottoporsi all'ente concedente per la preventiva autorizzazione, che si intende ricevuta trascorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi (completa del *fac-simile* per le osservazioni da parte degli utenti/collettività) che comprende, tra l'altro, le ipotesi di indennizzo all'utenza per disservizio. La Carta dovrà essere aggiornata almeno ogni 2 (due) anni nella parte che interessa gli obiettivi iniziali (qualitativi e quantitativi), i calendari di raggiungimento nell'arco di ogni anno interessato, e quindi la situazione iniziale/finale del biennio;

Art. 11

(Riservatezza dei dati sensibili)

- 1) L'impresa affidataria garantisce la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Testo unico sulla *privacy*), con particolare riferimento a quelli che ineriscono la salute dei dipendenti.

Art. 12

(Divieto di cessione della convenzione)

- 1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale della convenzione, dei profitti, degli obblighi derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'ente concedente. Il tutto, pena la risoluzione della stessa e il rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all'ente concedente per effetto della inadempienza.

Art. 13

(Personale e vestiario)

- 1) E' fatto obbligo all'impresa affidataria di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, TUSSEL e s.m.i. e della *privacy* di cui al D. Lgs. 196/2003.

- 2) E' fatto obbligo all'impresa affidataria di esigere il rispetto scrupoloso delle norme del codice della strada.
- 3) Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso e il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese dell'impresa affidataria stessa, di idoneo contrassegno di identificazione, nonché di indumenti facilmente visibili da parte dell'utente della strada e con la scritta Ausiliari della Sosta.
- 5) Nell'espletamento dei servizi in oggetto, l'impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel capitolato con allegati e nel Contratto.

Art. 14

(Responsabilità, Assicurazione)

- 1) L'impresa affidataria sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'ente concedente da qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.
- 2) L'impresa affidataria dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per tutta la durata del contratto:
 - a) per la responsabilità civile verso terzi (in breve: «R.C.T.») di massimale adeguato e non inferiore € 1.000.000,00 (un milione) euro per ogni singolo sinistro/per danni a persone/per danni a cose o animali;
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti della polizza restano a totale carico dell'impresa affidataria.
- 3) L'impresa affidataria si obbliga a sollevare l'ente concedente da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di suoi inadempimenti, così come l'ente concedente rimane comunque estraneo ai rapporti tra l'impresa affidataria ed i suoi eventuali subaffidatari, fornitori e terzi in genere
- 4) L'impresa affidataria risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

Art. 15

(Cauzione definitiva)

- 1) A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto è stata costituita da parte dell'impresa affidataria una cauzione definitiva di importo pari a € _____, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
- 2) La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
- 3) In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'impresa affidataria dovrà reintegrarla sino all'importo convenuto, entro il termine di venti giorni.
- 4) La cauzione definitiva di cui trattasi resterà valida per tutto il periodo del servizio e, quindi fino al momento della formale liberazione del debitore principale dell'ente concedente, e quindi, in via generale, sino a 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'individuazione del nuovo soggetto affidatario, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con l'ente concedente.

Art. 16

(Penali)

- 1) L'affidamento del servizio è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato ed allegati, nella lettera di invito e nella presente convenzione.
- 2) In caso di sua inosservanza l'Ente concedente provvederà a diffidare l'impresa affidataria, qualora quest'ultimo non ottemperi entro il termine assegnato, potrà essere applicata nei suoi confronti una penale d'importo da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 5.000,00 determinata ad insindacabile giudizio dell'A.C, per eventuali danni cagionati all'Ente Concedente., a seconda della gravità del comportamento vietato.
- 3) La reiterata violazione dei predetti divieti o delle prescrizioni impartite dall'Ente Concedente determinerà, unitamente all'applicazione della penale stabilita nella sua misura massima, la revoca dell'affidamento e la risoluzione del rapporto concessorio, con l'obbligo da parte del gestore revocato di continuare la gestione dei parcheggi fino al subentro del nuovo affidatario del servizio.
- 4) La penale verrà applicata previa contestazione in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa affidataria, la quale avrà 5 (cinque)

giorni dal ricevimento della contestazione per fornire le proprie controdeduzioni.

Art. 17

(Risoluzione del contratto)

- 1) L'ente concedente ha facoltà di risolvere il contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale del servizio o parte dello stesso, ovvero per sopravvenute evidenti esigenze di interesse pubblico.
- 2) Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, l'ente concedente, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, potrà pronunciare la risoluzione espressa del contratto, in presenza delle ipotesi specificatamente previste nel presente contratto e nel capitolato speciale ed in caso di:
 - a) gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa affidataria;
 - b) mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente da parte dell'impresa affidataria;
 - c) gravissime e ripetute violazioni e/o inadempienze degli obblighi assunti da parte dell'impresa affidataria in sede di partecipazione alla gara, non eliminati oltre il 15 giorno per provi rimedio, a seguito di diffida formale da parte dell'ente concedente;
 - d) gestione in modo gravemente inefficiente del servizio in esame ad essa affidato.
- 3) L'impresa affidataria diffidata può presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato comma del presente articolo.
- 4) In caso di risoluzione del contratto verrà meno anche il subaffidamento senza che le imprese subaffidatarie potranno vantare alcun tipo di pretesa nei confronti dell'ente concedente.
- 5) In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitale all'impresa affidataria, a quest'ultima spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di indennizzo. Resta salvo il diritto dell'ente concedente ad affidare il servizio a soggetti terzi addebitandone i costi all'impresa affidataria, nonché ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni che possano essere derivati all'ente concedente e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 18

(Recesso)

- 1) L'Ente concedente si riserva il diritto di recedere dal contratto nel caso di sopravvenuta perdita da parte della Società dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80 ed 82 del d.lgs. n. 50/2016.
- 2) L'impresa affidataria può recedere per cause di forza maggiore (dalle cause di forza maggiore è esclusa la diseconomicità della convenzione stessa per l'affidataria) ampiamente dimostrate e condivise dall'Ente Concedente. L'eventuale recesso dalla convenzione da parte dell'impresa affidataria non comporterà oneri per l'Ente Concedente, che continuerà a beneficiare delle opere e degli impianti realizzati fino alla scadenza della convenzione stessa.

Art. 19

(Controversie)

- 1) Ogni controversia tra l'ente concedente e impresa affidataria, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Civitavecchia, sezione specializzata Imprese, previo esperimento del tentativo di accordo bonario di cui all'art 206 del D.Lgs. n. 50/2016.. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 20

(Registrazione)

- 1) La presente convenzione redatto in forma di scrittura privata autenticata nelle firme dal segretario comunale e sarà registrata con spese a carico dell'impresa affidataria.

Art. 21

(Disposizioni finali)

- 1) La presente convenzione dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 (*Interpretazione di buona fede*) c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretata nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della

reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione *ex artt. 1362 (Intenzione dei contraenti) e 1363 (Interpretazione complessiva delle clausole) c.c.*

- 2) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto successivamente alla firma, saranno a carico – se dovute – dell’impresa affidataria.
- 3) L’unità di conto da applicarsi nel presente contratto è esclusivamente l’euro.
- 4) La presente convenzione adotta esclusivamente la lingua italiana.
- 5) Per la presente convenzione è esclusivamente applicata la legge italiana.
- 6) A tutti gli effetti del contratto, l’impresa affidataria sarà tenuta ad eleggere domicilio legale all’interno del Comune di Montalo di Castro .

Per i contatti :

— con l’ente concedente :

Comune di _____

_____ (_____) Via _____ n.
_____, tel. (+39) _____, fax (+39) _____, e-mail
_____@_____, Ufficio _____.

— con l’impresa affidataria:

_____ (_____) Via _____ n.
_____, tel. (+39) _____, fax (+39)
_____, e-mail _____@_____, Ufficio
_____.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Per l’ente concedente

(_____)

Per l’impresa affidataria

(Il legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver compreso e di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli :

Art. 2	Finalità del contratto
Art. 3	Durata
Art. 4	Oggetto del contratto
Art. 5	Corrispettivo
Art. 6	Tariffe
Art. 7	Subaffidamento del servizio
Art. 8	Obblighi generali dell'ente concedente e dell'impresa affidataria
Art. 9	Obblighi particolari dell'ente concedente
Art. 10	Obblighi particolari dell'impresa affidataria
Art. 11	Carattere del servizio
Art. 14	Divieto di cessione del contratto
Art. 15	Responsabilità, Assicurazione
Art. 16	Penali
Art. 17	Risoluzione del contratto
Art. 18	Recesso
Art. 19	Controversie

Per l'ente concedente

(_____)

Per l'impresa affidataria

(Il legale rappresentante)

Previo sigla dei contraenti da riportarsi su ogni facciata del presente contratto

Allegati:

1- *Capitolato ed allegati.*